



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU
TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI (PFSL)

(Legge regionale n. 3/2009, art. 2 , commi 37 e 38 – D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010)

BONUS ASSUNZIONALE Disposizioni attuative

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia
di Sviluppo
Regionale

SOMMARIO

1	Oggetto e finalità.....	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità.....	3
4	Settori di attività ammissibili.....	5
5	Forma e intensità dell'aiuto.....	5
6	Iter procedurale.....	6
7	Cause di esclusione e revoca dell'aiuto	8
8	Dotazione finanziaria	9
9	Informazioni sul procedimento amministrativo	9
10	Informativa privacy.....	10
11	Disposizioni finali	10

1 Oggetto e finalità

1. Le presenti Disposizioni attuative regolano la concessione di un aiuto sotto forma di integrazione salariale, denominato "**Bonus assunzionale**", a favore delle imprese che hanno assunto nuovi lavoratori a tempo indeterminato del territorio eleggibile individuato dalla Giunta Regionale in attuazione dei "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL) nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati" (D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010).

2. Con il Bonus assunzionale si intende favorire *prioritariamente* l'inserimento delle persone che hanno partecipato al percorso di Orientamento previsto dalle Direttive di attuazione dei PFSL ed in generale dei "lavoratori svantaggiati" e "molto svantaggiati" del territorio oggetto di intervento secondo il seguente ordine di priorità:

- a) lavoratori iscritti negli elenchi allegati agli Accordi di Programma approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che hanno partecipato al percorso di Orientamento previsto dalle Direttive di attuazione dei PFSL;
- b) lavoratori residenti nei comuni individuati dai suddetti Accordi di Programma;
- c) lavoratori residenti nei comuni individuati dalla Giunta Regionale per l'avvio di nuovi PFSL.

3. L'intervento si inserisce nella strategia individuata dalla Regione Sardegna per rispondere alla crisi in atto tramite i Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL).

2 Riferimenti normativi

1. Gli aiuti a favore delle imprese sono attuati nel rispetto delle norme indicate all'articolo 2 (Riferimenti Normativi) delle Direttive di Attuazione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL), approvate con DGR n. 21/45 del 03.06.2010 e s.m.i.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) art. 40, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008:

<http://euro-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>

3 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono **le imprese** che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate successivamente alla data di approvazione degli Accordi di Programma¹, esclusivamente in riferimento ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) o dopo l'adozione delle Deliberazioni della Giunta Regionale di avvio dei nuovi PFSL². Il presente intervento si estende automaticamente ai lavoratori dei nuovi PFSL approvati successivamente alla pubblicazione dell'Avviso o alle nuove perimetrazioni territoriali di PFSL già approvati. Sono equiparate a nuove assunzioni le trasformazioni dei rapporti di lavoro in essere in contratti a tempo indeterminato, purché sussista una delle condizioni di svantaggio di cui al successivo comma.

2. I lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate sono quelli per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 (Definizioni), punto 18, del Regolamento (CE) n. 800/2008. Si definisce:

- «**lavoratore svantaggiato**»

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

¹ [Decreto del Presidente del 5 ottobre 2010, n.139 \[file.pdf\]](#) Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 commi 37 e 38. Approvazione dell'Accordo di Programma del Progetto di Sviluppo Locale "Area Crisi Tossilo".

² [Delibera del 31 luglio 2012, n. 33/42 \[file .pdf\]](#) L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 37 e 38. Attivazione "Progetti di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi di Portotorres, La Maddalena, della Sardegna Centrale e nel Territorio Svantaggiato della Marmilla.

[Delibera del 31 luglio 2012, n. 33/45 \[file .pdf\]](#) Elaborazione ed attuazione di un "Piano straordinario per il Sulcis" (Piano Sulcis) quale strumento atto a fronteggiare l'attuale crisi ed a favorire il rilancio e lo sviluppo dell'intero territorio del Sulcis-Iglesiente. Atto di indirizzo.

- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori di sesso femminile assunti per essere occupati nel settore dell'industria e nel settore servizi;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

- «**lavoratore molto svantaggiato**» il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi³.

3. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della Domanda, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere iscritte al Registro delle Imprese;
- essere una PMI come definita all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- avere un'unità produttiva ubicata nel territorio della Sardegna con un'organizzazione stabile⁴;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione né sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- non trovarsi in stato di difficoltà. Per le PMI, come definite all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, si applica quanto previsto dall'art. 1, punto 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non aver beneficiato di aiuti sugli stessi costi ammissibili in applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- di non aver avuto sugli stessi costi ammissibili un aiuto cumulato concesso in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 ovvero con altri finanziamenti della Comunità superiore a quello massimo concedibile ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
- realizzare con le nuove assunzioni un aumento netto del numero di dipendenti⁵ dell'impresa rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione al netto dei licenziamenti per riduzione del personale. Non sono computate nel calcolo i posti resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa;
- realizzare nuove assunzioni non riguardanti lavoratori dimessi o licenziati dalla stessa impresa, a qualsiasi titolo, nei 6 mesi precedenti;
- applicare le condizioni di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro;

³ Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, intendendosi per tali le persone inoccupate o disoccupate ovvero le persone che al momento dell'assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno ventiquattro mesi, o che nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupato.

⁴ Si intende per:

- "**unità produttiva**", la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale ubicata stabilmente nel territorio regionale;
- "**organizzazione stabile**", l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale.

⁵ Per "**numero di dipendenti**", ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008, si intende il numero di unità di lavoro-annuo (ULA), vale a dire in numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

- non aver fatto ricorso a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi antecedenti l'assunzione;
- non aver in corso procedure di CIGS o di CIG in deroga;
- non trovarsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art 2);
- non trovarsi in delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383 e non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n°231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- essere a conoscenza e accettare quanto previsto dalla presente procedura e dal Regolamento (CE) n. 800 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di aiuti alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo.

4 Settori di attività ammissibili

1. Le agevolazioni possono essere concesse in forma di regime ai soggetti operanti in tutti i settori (classificazione ATECO 2007) con le seguenti esclusioni:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione
- c) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione, o
 - se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- d) aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera.

5 Forma e intensità dell'aiuto

1. L'intervento prevede l'erogazione di un aiuto a fondo perduto fino all'importo massimo di 10.000 euro per ogni nuovo lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato assunto a tempo indeterminato. L'aiuto può essere concesso per l'assunzione di ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Ogni impresa potrà ricevere un aiuto massimo di 100.000 euro in un triennio a valere sulla presente procedura.

2. I costi ammissibili⁶ corrispondono ai costi salariali⁷ effettivi per un periodo massimo di 12 mesi continuativi successivi all'assunzione (o 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato) e devono essere sostenuti prima della richiesta di erogazione. Nel caso di assunzione a tempo parziale, il predetto importo massimo sarà proporzionalmente ridotto rispetto al numero di ore prestate in considerazione del CCNL di riferimento su base annua.

3. L'intensità dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.

4. Le condizioni di esenzione della notifica previste dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (Effetto di incentivazione) si considerano soddisfatte, ai sensi dello stesso Regolamento, se l'aiuto

⁶ Come rilevabili dal prospetto paga mensile redatto in conformità alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al trattamento fine rapporto e dai ratei riferiti dalle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali vanno considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l'impresa beneficia.

⁷ Per "costi salariali", ai sensi dell'art. 2 punto 15 del Regolamento (CE) n. 800/2008, si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione al posto di lavoro considerato, che comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori effettivamente a carico dell'impresa (INPS, INAIL, Casse Edili) quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari.

determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati.

5. Il regime di aiuto si applica fino al termine di applicabilità del Regolamento (CE) n. 800/2008, fissato al 31.12.2013 oltre l'ulteriore periodo transitorio di sei mesi.

6 Iter procedurale

1. La presente **procedura automatica** prevede il seguente iter procedurale:

- a. presentazione della domanda
- b. istruttoria di ammissibilità
- c. adozione del provvedimento di ammissione o diniego
- d. erogazione dell'aiuto
- e. verifica e monitoraggio

2. Per poter accedere all'aiuto, a seguito della pubblicazione dell'apposito Avviso, l'impresa deve presentare una **domanda**, in regola con l'imposta di bollo⁸, per ogni nuovo lavoratore assunto, utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito tematico Sardegna Programmazione raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaprogrammazione.it/>. Possono essere presentate più domande dalla stessa impresa fino all'aiuto massimo stabilito dall'art. 5, comma 1.

Le imprese per poter presentare domanda, pena la non ammissibilità della stessa, dovranno disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" a loro stesse intestata, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La compilazione della domanda deve avvenire previa registrazione dell'utente attraverso il sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna⁹. Una volta registrato, l'utente può accedere alla sezione per la compilazione della domanda. La domanda digitale (file) deve essere prodotta, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) con firma digitale e trasmessa esclusivamente con il sistema informatico. E' prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Le comunicazioni inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC).

⁸ Le domande sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 da corrispondere utilizzando il [modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate](#). Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere [versato presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione](#). Per la compilazione del modulo F23 [l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma](#) che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento.

Nella [compilazione del modulo F23](#) occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

1. **scelta del tipo di pagamento da effettuare**: selezionare la voce "**Altri casi**".
2. **indicazione dei codici fiscali**: inserire il codice fiscale dell'impresa e, eventualmente, del legale rappresentante.
3. **indicazione dei dati anagrafici**: compilare con i dati relativi alla banca o all'ufficio postale presso il quale si intende eseguire il pagamento e con i dati dell'impresa.
4. **indicazione dei dati del versamento**: compilare i quadri con le seguenti informazioni:
 - **Ufficio o ente**: inserire il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente: TWD Ufficio Territoriale Cagliari 1.
 - **Estremi dell'atto o del documento**:
 - **Anno**: inserire l'anno corrente
 - **Numero**: inserire il codice attribuito alla pratica dal sistema informatico
 - **Tributi**:
 - **Codice tributo**: **456T**
 - **Importo**: inserire l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta di euro 14,62.

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere allegata a sistema prima della validazione della domanda.

⁹ Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>

La domanda contiene le informazioni necessarie per l'istruttoria, sotto forma di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto, la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione per la quale si richiede l'aiuto (copia dei documenti identificativi del lavoratore, copia del modello UNILAV relativi all'assunzione e copia del contratto o lettera di assunzione (ove presente), dichiarazione del lavoratore attestante il possesso di uno o più di requisiti indicati all'art. 3, comma 2), la scansione della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo e ove ricorra della procura speciale.

Non sono ammesse domande pervenute in altra forma, con modalità diverse da quella sopra specificata o mancanti dei documenti obbligatori. Le domande presentate con modalità difformi da quelle stabilite o incomplete o che non trovano copertura con le risorse disponibili sono rigettate e ne viene data comunicazione dal Soggetto Attuatore.

3. In fase **istruttoria**, il Soggetto Attuatore, accerta la corrispondenza tra i dati a sistema e la documentazione trasmessa, verifica la pertinenza della documentazione e la regolarità delle dichiarazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati dichiarati.

Al termine dell'attività istruttoria e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della domanda il Soggetto Attuatore trasmette all'Amministrazione Regionale la sua proposta di ammissione o diniego alla fruizione dell'aiuto. L'Amministrazione Regionale entro i successivi 5 giorni approva l'esito istruttorio o rinvia a valutazione, per una sola volta, la proposta al Soggetto Attuatore.

4. Il **provvedimento di concessione o diniego** viene adottato e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

5. La richiesta di **erogazione** è effettuata, dopo l'adozione del provvedimento di concessione, esclusivamente utilizzando il sistema informatico, con le medesime modalità previste per la domanda.

L'impresa, pena revoca del provvedimento di concessione, deve presentare la richiesta di erogazione entro i 60 giorni successivi alla maturazione del diritto. Il diritto matura dopo che sono stati sostenuti costi salariali pari al 100% dei costi ammissibili, quantificabili nei termini indicati dall'art. 5, comma 2. L'erogazione può avvenire in due quote o in un'unica soluzione. La richiesta di erogazione della prima quota, pari al 50% dell'aiuto concesso, può essere presentata dopo aver sostenuto almeno il 50% dei costi salariali ammissibili. La richiesta di erogazione per la quota restante o in un'unica soluzione deve essere presentata dopo aver sostenuto il 100% dei costi salariali ammissibili. Non sono ammesse richieste di erogazione presentate oltre il termine ultimo per la rendicontazione, fissato al 30 settembre 2015.

Contestualmente alla richiesta di erogazione l'impresa deve attestare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e fornire la documentazione necessaria a verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'aiuto e, in particolare, copia del Libro Unico del Lavoro (LUL)¹⁰ per attestare i compensi corrisposti e la presenza in organico del lavoratore e i documenti di pagamento (disposizioni bancarie, assegni, estratto conto) da cui si desuma l'avvenuto incasso da parte del lavoratore e degli F24 per i costi effettivamente a carico dell'impresa (al netto di eventuali sgravi contributivi). Sul Libro Unico del Lavoro (LUL) deve essere apposto, prima dell'invio per la rendicontazione, l'annullo contenente la dicitura "*Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR Sardegna 2007-2013, Asse VI, Obiettivo operativo 6.2.2 ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro*"¹¹.

Il Soggetto Attuatore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e, non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, provvede all'erogazione dell'aiuto.

In fase di richiesta di erogazione l'ammontare dell'aiuto può essere rideterminato in seguito all'istruttoria dal parte del Soggetto Attuatore, con conseguente provvedimento di variazione da parte dell'Amministrazione Regionale, per il modificarsi delle condizioni contrattuali (costi salariali).

¹⁰ Per copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) si intende:

- a) Scansione dell'originale della stampa meccanografica riportante l'annullo;
- b) Scansione dell'originale della stampa laser riportante l'annullo;
- c) Stampa da supporto magnetico riportante l'annullo con i riferimenti alla marca temporale e firma digitale.

¹¹ Il costo ammissibile per un aiuto di euro 10.000 è pari a euro 20.000. Per le buste paga che concorrono solo in parte, indicare l'importo parziale e comunque fino a concorrenza del 100% del costo ammissibile.

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione presentata in fase di richiesta di erogazione dell'aiuto il Soggetto Attuatore può richiedere, una sola volta, integrazioni e chiarimenti, ove ritenuti necessari per consentire l'erogazione.

6. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi tutte le variazioni dei contratti di lavoro che modificano le condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto, entro il periodo per il quale è previsto l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali.

L'impresa beneficiaria è tenuta al mantenimento dei posti di lavoro creati. Il mantenimento dei livelli occupazionali che hanno consentito l'erogazione dell'aiuto è verificato, da parte del Soggetto Attuatore che farà specifici controlli, nei tre anni (36 mesi) successivi all'assunzione del nuovo personale.

Non sono computati nel calcolo i posti resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. In caso di riduzioni di personale, nel corso dei tre anni dalla data di assunzione, essendo l'impresa obbligata al mantenimento dei livelli occupazionali che hanno consentito l'erogazione dell'aiuto, si deve procedere al ripristino dei livelli occupazionali entro 60 giorni dalla data di licenziamento. Il mantenimento dell'aiuto è subordinato all'assunzione di un nuovo lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato.

La variazione nei livelli occupazionali, determinata da cause diverse da quelle indicate al punto precedente o oltre il termine di 60 giorni, comporta la revoca dell'aiuto o la sua rideterminazione in proporzione alla riduzione del periodo di occupazione e l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza.

7. In fase di **controllo** il Soggetto Attuatore verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dichiarata in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche a campione e, ove ne fosse verificata la mancata sussistenza, attiva le procedure per la revoca o provvede a segnalare la violazione alle autorità competenti.

L'Amministrazione Regionale, anche tramite il Soggetto Attuatore o altri organismi competenti, può effettuare controlli ispettivi o documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali e le relative spese (costi salariali sostenuti). Inoltre, potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalla presente procedura, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso agli aiuti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili deve essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dell'impresa beneficiaria per cinque anni dalla conclusione del progetto.

L'Amministrazione Regionale si riserva di disporre le ulteriori necessarie verifiche sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e il beneficiario si dovrà impegnare a consentire le verifiche previste dalla normativa comunitaria, anche da parte delle Autorità preposte al controllo della spesa.

Tutte le comunicazioni sono sottoscritte con firma digitale e devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).

7 Cause di esclusione e revoca dell'aiuto

1. Costituiscono causa di esclusione:

- la presentazione di domande con modalità diverse da quelle previste;
- la presentazione di domande da parte di soggetti diversi da quelli individuati o relative ad assunzioni di lavoratori privi dei requisiti espressamente previsti;
- avere un numero complessivo dei dipendenti inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- l'assenza di una delle dichiarazioni prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda e relativa documentazione;
- la mancata presentazione degli allegati obbligatori.

2. Costituiscono causa di revoca:

- non conservare i posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni (36 mesi);

- aver commesso violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, accertate in via definitiva, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000;
- aver commesso violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo dei 36 mesi successivi all'assunzione;
- aver subito una condanna, con provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro, per condotta antisindacale;
- aver presentato richiesta di erogazione oltre 60 giorni dalla maturazione del diritto;
- non possedere le condizioni di ammissibilità dichiarate in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

L'accertamento in capo all'impresa del verificarsi delle cause di revoca comporta l'obbligo di restituzione parziale o totale dell'aiuto all'Amministrazione Regionale, che può agire autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore o di una delle altre Autorità competenti.

Con il provvedimento di revoca è disposto l'eventuale recupero delle somme erogate maggiorate del doppio del tasso legale di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso. In caso di ritardo nella restituzione delle somme, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi di mora.

8 Dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni attuative, è disponibile la somma di 5.000.000 di euro a valere sui fondi della programmazione regionale unitaria e comunitaria del P.O. FESR 2007-13, Asse VI.

La dotazione finanziaria disponibile, in ragione delle priorità stabilite in precedenza, è così ripartita:

1. euro 1.000.000 per le imprese che assumono lavoratori iscritti negli elenchi allegati agli Accordi di Programma sottoscritti, che hanno partecipato al percorso di Orientamento previsto dalle Direttive di attuazione dei PFSL;
2. euro 500.000 per le imprese che assumono lavoratori residenti nei comuni individuati dai suddetti Accordi di Programma;
3. euro 3.500.000 per le imprese che assumono lavoratori residenti nei comuni individuati dalla Giunta Regionale per l'avvio di nuovi PFSL.

La Regione si riserva la possibilità di variare la dotazione finanziaria e la ripartizione della stessa sulla base delle richieste effettivamente pervenute, della successiva approvazione di nuovi Accordi di Programma o della modifica di Accordi di Programma esistenti. La Regione comunicherà l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

9 Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Tutte le informazioni concernenti la presente procedura sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.bicsardegna.it; gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti al Soggetto Attuatore "BIC Sardegna S.p.A" all'indirizzo e-mail: bonusassunzionale@bicsardegna.it, tel. 070 278088.

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande e si concluderà con l'esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro i termini di rendicontazione della spesa comunitaria;
- Responsabile del procedimento: il Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Gestione degli interventi di programmazione negoziata" del Centro Regionale di Programmazione;
- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, Cagliari;

- le determinazioni adottate potranno essere oggetto di istanza di riesame al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

10 Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- i titolari del trattamento sono Il Soggetto Attuatore, BIC Sardegna S.p.A. – Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Autonoma della Sardegna, Viale A. Diaz, 86 – 09125 Cagliari (CA) e la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione - con sede in Via C. Battisti, s.n., 09123 Cagliari (CA);
- il responsabile del trattamento per il Soggetto Attuatore è il “Responsabile Ufficio Amministrazione” – Viale Diaz, 86 – 09125 Cagliari (CA) e-mail: privacy@bicsardegna.it e per la Regione Autonoma della Sardegna il “Responsabile dell'URP”, e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile di riferimento.

11 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il presente documento potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.